Marina Mariani – Daniela Rota

CONFINDUSTRIA
Bergamo

MOBILITA' INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI E ASSISTENZA SANITARIA

Ottobre 2023

Indice

1. **Premessa**

2. **<u>Unione Europea</u>: Assistenza sanitaria all'interno dell'Unione Europea, dello Spazio economico Europeo, in Svizzera e Regno Unito in uscita e in entrata**

   2.1 In uscita: cittadini italiani in distacco negli stati membri dell'Unione Europea dello Spazio economico Europeo, Svizzera e Regno Unito
   2.2 In entrata: cittadini comunitari in distacco e assunti in Italia

3. **<u>Paesi Extra-UE</u>: Assistenza sanitaria al di fuori dell'Unione Europea in uscita e in entrata**

   3.1 In uscita: Cittadini italiani in distacco in Paesi Extra-Ue
      3.1.1 Cittadini italiani in distacco in Paesi convenzionati con l'Italia
      3.1.2 Cittadini italiani in distacco in Paesi non convenzionati con l'Italia
   3.2 Cittadini extracomunitari in distacco e assunti in Italia

1. Premessa

Il presente documento nasce nel 2016 in condivisione con il Dipartimento Pac - NAPS/Estero dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo che si ringrazia per la collaborazione.

Successivamente nel mese di settembre 2023 è stato sottoposto a nuova revisione nell'ambito di un progetto dell'Area Lavoro e Previdenza di Confindustria Bergamo dal titolo "Attrattività con esperienze di lavoro internazionale e tutele sanitarie".
L'elaborato aggiornato è stato sottoposto a nuova verifica con il Dipartimento Cure Primarie - Ufficio Estero.

L'obiettivo del documento è fornire le indicazioni normative di base e di prassi per la gestione dell'assistenza sanitaria dei lavoratori italiani inviati all'estero (in trasferta/distacco) e dei lavoratori stranieri inviati in Italia (in trasferta/distacco) da aziende estere oppure assunti in Italia da aziende italiane.

Lo sguardo sarà duplice:

- Italia vs Estero
- Estero vs Italia

Si affronteranno quindi:

- sia gli adempimenti relativi all'assistenza sanitaria di lavoratori italiani inviati in un Paese dell'Unione Europea che di un lavoratore comunitario inviato o assunto in Italia;
- sia gli adempimenti relativi all'assistenza sanitaria di lavoratori italiani inviati in un Paese Extra-Ue convenzionato, parzialmente convenzionato, non convenzionato che di un lavoratore Extra-Ue inviato o assunto in Italia.

Si evidenzia che è attivo un canale con ATS Bergamo – Dipartimento Cure Primarie Ufficio Estero al quale i nostri uffici possono porre quesiti ed evidenziare problematiche riscontrate dalle aziende associate in relazione alla gestione sanitaria dei lavoratori sia in ambito estero che sul territorio italiano.

Paolo Rota
Vice Presidente di Confindustria Bergamo con delega alle relazioni industriali

2. Unione Europea: Assistenza sanitaria all'interno dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nel Regno Unito in uscita e in entrata

I soggetti che si spostano all'interno dell'Unione Europea[1], dello Spazio Economico Europeo[2], in Svizzera[3] e nel Regno Unito per un soggiorno di natura temporanea[4] per motivi, ad esempio, di lavoro, studio o turismo hanno diritto di usufruire dell'assistenza sanitaria, a parità di condizioni dei cittadini dello Stato in cui si trovano, esibendo la "Tessera Europea di Assicurazione Malattia" [5] (conosciuta con l'acronimo TEAM).

La TEAM è una tessera gratuita che viene fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Paese di residenza ed è entrata in vigore in Italia dal 1° novembre 2004[6] [7].

La tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria Nazionale, permette al cittadino comunitario di usufruire di una procedura semplificata per accedere alle cure sanitarie durante un soggiorno presso un Paese europeo diverso da quello di residenza e, in particolar modo, permette di usufruire delle "cure medicalmente necessarie" alle stesse condizioni previste per i cittadini dello stato di soggiorno.

---

[1] Ad oggi gli Stati membri dell'Unione Europea (UE) sono 27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto . Il Regno Unito, anche dopo la sua uscita dall'UE, accetta la Tessera Europea di Assicurazione Malattia e i modelli dell'UE (S1,ecc). Reciprocamente anche la TEAM degli Stati UE, ecc. viene accettata nel Regno Unito.

[2] Paesi SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia

[3] Dal 01/06/2002 le norme contenute nei regolamenti CEE in materia di libera circolazione delle persone e di sicurezza sociale sono state estese anche alla Svizzera.

[4] Non esiste una definizione espressa del concetto di "soggiorno di natura temporanea".
Un riferimento può essere alla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" recepita in Italia tramite il d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30. Per mezzo della direttiva in oggetto il Parlamento Europeo ha riorganizzato le disposizioni che fino a quel momento avevano regolamentato la materia relativa al diritto di soggiorno all'interno dell'UE, distinguendo tra soggiorni brevi (inferiori a tre mesi) e soggiorni superiori a tre mesi.

[5] Attenzione: la Svizzera ha recentemente comunicato che, non avendo aderito al Regolamento UE che estendeva l'assistenza sanitaria anche ai cittadini di Paesi terzi, non accetta la TEAM dei cittadini stranieri extracomunitari (nota Regione Lombardia del 26.7.2022).

[6] La TEAM è stata istituita dal Regolamento CE n. 631/2004 in vigore dal 1° giugno 2004

[7] La TEAM ha sostituito alcuni modelli precedentemente in vigore (la Decisione della commissione Amministrativa 23 marzo 2004, n. 198 così recitava "Sostituzione con TEAM e soppressione dei modelli: E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B". In particolare: E111 per soggiorni di breve durata e in particolare turistici; E128 per il distacco dei dipendenti in un altro Paese e per il soggiorno per studi; E110 per il trasporto stradale internazionale ed E119 per specifiche finalità di ricerca di un posto di lavoro.

Si noti che la TEAM ha ampliato rispetto al passato l'assistenza garantita ai cittadini, che comprende non più solo le "cure urgenti" precedentemente garantite, ma più in generale le "cure medicalmente necessarie", intendendo per tali quelle in assenza delle quali sarebbe necessario interrompere il proprio soggiorno nello Stato ospitante (es. cittadini che necessitano di dialisi).
In ogni caso, la TEAM non copre le cure di altissima specializzazione all'estero (cure programmate), per le quali è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'ATS.

Per ottenere le prestazioni, il cittadino comunitario può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM in questo modo avrà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui il cittadino comunitario si trovi. L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile.

Si sottolinea che la TEAM è in vigore non solo negli stati membri dell'UE, ma anche nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nel Regno Unito.

Una procedura più complessa è prevista quando il cittadino comunitario, in presenza di determinati requisiti che giustifichino la necessità del lungo soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante, ha l'obbligo di adempiere ad alcune formalità amministrative, tra cui l'iscrizione anagrafica e la registrazione presso il servizio sanitario dello Stato ospitante (vedi paragrafi successivo).

2.1 In uscita: cittadini italiani in distacco negli stati membri dell'Unione Europea, nello Spazio economico Europeo, in Svizzera e nel Regno Unito

I lavoratori italiani inviati in un Paese dell'Unione Europea in trasferta/distacco in possesso di TEAM valida hanno diritto, come spiegato nel paragrafo precedente, alle "cure medicalmente necessarie".

Come anticipato, per ottenere le prestazioni, il cittadino italiano può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata esibendo la TEAM. In tal modo nulla è dovuto eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e non rimborsabile[8].

[8] In Francia, ad esempio, il ticket è del 20% su ogni prestazione compreso il ricovero ospedaliero.

Per le specifiche prestazioni garantite in ciascun Stato europeo è possibile consultare il seguente sito della Commissione Europea:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=it

Qualora per qualsiasi motivo l'assistito debba pagare le prestazioni (es. mancanza della TEAM o non accettazione della stessa) al rientro in Italia può fare domanda di rimborso presso il Distretto dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) competente.

In presenza invece di soggiorni di lunga durata (o trasferimento di residenza) generalmente il lavoratore italiano che si reca all'estero deve presentare il modello S1 (ex modello 106) per l'iscrizione al Servizio Sanitario del Paese estero dove opera.

Con nota del 12 ottobre 2010 il Ministero della Salute ha esplicitato la nuova procedura per l'emissione del modello S1 per i lavoratori in distacco, introdotta dal Reg. CE n. 883/2004 e dal Reg. CE n. 987/2009.

Il Ministero ha specificato che il modello S1 deve essere emesso dall'autorità competente con validità annuale (eventualmente rinnovabile) ed è rilasciato dal Distretto dell'ASST competente previa presentazione della seguente documentazione:

- modello A1 rilasciato dall'Istituto previdenziale competente con validità massima di 2 anni o autorizzazione del Paese estero (per distacchi di durata superiore a 24 mesi) al mantenimento del regime di sicurezza sociale italiano, notificata per il tramite delle sedi Inps competenti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- autocertificazione attestante la residenza in Italia e la non titolarità del diritto alle prestazioni sanitarie nell'altro Paese;
- tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Il modello S1 viene rilasciato al lavoratore distaccato che lo consegna alla cassa estera che procede all'iscrizione nei propri registri, contestualmente la cassa estera invierà il modello S073 (o altro modello di presa in carico) alla ASST per l'avvenuta presa in carico.

Il modello S1 permette ad una persona (e/o ai suoi familiari, anche non comunitari) di iscriversi al Servizio Sanitario nel Paese di distacco. Tale modello dà diritto a tutte le prestazioni in natura (per esempio assistenza sanitaria, cure mediche, ricovero ospedaliero) previste dalla legislazione del paese di nuova residenza/domicilio, come se fosse assicurata in tale paese. L'ente del Paese di distacco è rimborsato dall'ente del paese in cui la persona è assicurata.
Il modello è rilasciato per persona (non per famiglia) e può essere rilasciato anche per i familiari a carico che seguono il titolare.

Se si ha diritto a un modello S1 perché si è cambiata la residenza, il modello va richiesto prima di lasciare il paese in cui si è assicurati. Questo perché, se la richiesta viene fatta dopo essersi trasferiti, potrebbero esserci ritardi nell'iscrizione nel nuovo Paese di residenza.

Il modello S1 può essere rilasciato anche per altre condizioni non di interesse diretto di questa procedura (pensionati che trasferiscono la residenza, studenti sempre che trasferiscono la residenza, familiari a carico di lavoratori che risiedono in uno Stato differente da quello del lavoratore).

2.2 In entrata: cittadini comunitari in distacco e assunti in Italia

Il cittadino comunitario soggiornante temporaneamente in Italia, munito della TEAM rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale del suo Paese di residenza, in caso di necessità dovrà recarsi da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed esibire la tessera per ottenere le prestazioni necessarie. Il medico è tenuto a compilare la ricetta, firmata anche dall'assistito, indicando la prestazione erogata, il codice identificativo della tessera e l'Istituto competente al fine di consentire alla ATS il successivo addebito del costo allo Stato competente.

In relazione al concetto di soggiorno di natura temporanea, l'ATS di Bergamo ha precisato ai nostri uffici che i cittadini comunitari che sono presenti in Italia, ad esempio, per motivi di lavoro possono utilizzare la TEAM in corso di validità, rilasciata dal Paese di provenienza fino a quando procedono a trasferire la residenza.

Una volta trasferita la residenza[9] si procederà con la contestuale iscrizione al SSN.

[9] Si ricorda che per soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità (oltre al possesso di un documento di identità valido per l'espatrio) trascorso tale periodo i cittadini comunitari presenti in Italia sono tenuti ad iscriversi all'anagrafe del comune di residenza.

Entrando nel dettaglio è la circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 che fornisce precisazioni in merito alle conseguenze della direttiva 38/2004/CE e del D. Lgs. n. 30/2007 sull'iscrizione obbligatoria al SSN.

"Il cittadino dell'Unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:
1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. è familiare, anche non cittadino dell'unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
3. è familiare di cittadino italiano[10];
4. è in possesso di una Attestazione di Soggiorno Permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale (dopo avere svolto attività lavorativa in Italia).
6. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: S1 o E106, S1 o E109, S1 o E120, S1 o E121, S072:

Se si tratta di un lavoratore comunitario con contratto di lavoro italiano, l'iscrizione all'ATS segue la durata del rapporto di lavoro: se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, l'iscrizione sarà a tempo indeterminato[11]; se il rapporto di lavoro è a tempo determinato l'iscrizione sarà legata alla scadenza del contratto.

Per un dettaglio della documentazione da presentare alle ASST (Distretto) nei casi di nostro maggior interesse, si allega (allegato 1) la tabella della circolare ministeriale con le integrazioni fornite dagli uffici della ATS della Provincia di Bergamo.

[10] Per la definizione di familiare, di cui ai punti 2 e 3, si fa riferimento a quanto indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007, recante disposizioni per l'applicazione della direttiva 38/2004. Sono, pertanto, considerati familiari: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge. La direttiva considera familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Si ritiene quindi che, ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente non possa, attualmente, essere considerata familiare.

[11] Secondo l'ATS di Bergamo, il lavoratore comunitario con contratto a tempo indeterminato e residenza in Italia sarà iscritto al SSN per un periodo di 5 anni; se il lavoratore comunitario con contratto a tempo indeterminato ha solo il domicilio in Italia, l'iscrizione avrà la durata di 1 anno e sarà rinnovata di anno in anno. A seguito dell'ottenimento dell'attestato di soggiorno permanente (che si ottiene dopo 5 anni di regolare presenza in Italia), la ATS iscriverà a tempo indeterminato il lavoratore.

3. Paesi Extra-UE: Assistenza sanitaria al di fuori dell'Unione Europea in uscita e in entrata

3.1 In uscita: Cittadini italiani in distacco in Paesi Extra-Ue

3.1.1 Cittadini italiani in distacco in Paesi convenzionati con l'Italia

Nell'ipotesi di invio di lavoratori in Paesi extra-UE legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, occorre verificare se il relativo accordo preveda o meno una copertura sanitaria per il dipendente nel Paese in cui è svolta l'attività lavorativa e richiedere l'apposito formulario presso le ASST competenti.

I Paesi extra Unione Europea convenzionati sono i seguenti[12]:

- Argentina;
- Australia;
- Brasile;
- Capoverde;
- Città del Vaticano e Santa Sede;
- Paesi ex Jugoslavia: Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia Montenegro;
- Principato di Monaco;
- San Marino;
- Tunisia.

Per le specifiche coperture sanitarie previste dalle diverse convenzioni bilaterali si rimanda al seguente link del Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=594&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani

3.1.2 Cittadini italiani in distacco in Paesi non convenzionati con l'Italia

Nell'ipotesi di invio di lavoratori in Paesi non convenzionati da un punto di vista di sicurezza sociale o legati all'Italia da accordi che non prevedano nel campo di

[12] Informazione tratta dal sito del Ministero della Salute aggiornato al 30 dicembre 2022. https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=594&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani

applicazione oggettivo l'assistenza sanitaria, le tutele sono garantite dal D.P.R. n. 618/1980 e l'assistenza sanitaria è generalmente garantita in forma indiretta[13].

I beneficiari dell'assistenza devono compilare l'attestato ex art. 15 D.P.R. n. 618/1980 in duplice copia completi di firma e timbro da parte della Ditta e successivamente farli timbrare e firmare dall'ASST di iscrizione. L'ASST restituisce due copie in originale al lavoratore e una copia sarà trattenuta per l'invio al Ministero:

- per i lavoratori: nota di trasferimento all'estero e documentazione comprovante il mantenimento all'assoggettamento al sistema previdenziale italiano;
- per gli studenti: documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio presso Università o fondazioni estere;
- fotocopia della Tessera Sanitaria;
- codice fiscale.

La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro.

La domanda di rimborso deve essere presentata al Ministero della Salute tramite Ambasciata o Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione[14]:

Se le spese sono state sostenute direttamente dall'assistito:

1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) redatta dall'assistito nei termini di decadenza (tre mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);
2. attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione;
3. parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;
4. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
5. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;

[13] La garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta consiste nell'anticipo delle spese sostenute, successivamente si dovrà presentare la domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all'estero entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultima spesa per ciascun evento sanitario.

[14] La documentazione e la domanda di rimborso sono scaricabili al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=ASE&idAmb=TRASF&idSrv=RPL&flag=P

6. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
7. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
8. iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese per il lavoratore privato alle dipendenze di una Impresa, o per il lavoratore autonomo;
9. iscrizione agli Albi Professionali per i liberi professionisti.

Se le spese per il lavoratore del settore privato sono state sostenute dall'Impresa:

1. domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (datore) redatta dall'impresa nei termini di decadenza (tre mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);
2. attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione del lavoratore;
3. parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;
4. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
5. in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
6. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
7. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
8. liberatoria del dipendente in cui sia dichiarato che l'Impresa ha sostenuto le spese;
9. iscrizione alla Camera di Commercio o Registro delle Imprese.

L'Ambasciata o l'Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta, al Ministero della Salute. L'Ambasciata o l'Ufficio consolare può anticipare la trasmissione della documentazione per PEC (Posta elettronica Certificata) all'indirizzo: sanita.estero@postacert.sanita.it

Il Ministero della Salute, per i lavoratori che hanno trasferito la residenza all'estero, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze il provvedimento di liquidazione. In assenza del diritto al rimborso provvederà alla

reiezione dell'istanza. Per i lavoratori che hanno mantenuto la residenza in Italia il Ministero della Salute trasmette la domanda di rimborso all'ATS competente.

Si precisa che il rimborso delle spese è in ogni caso parziale.

In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l'attività di lavoro all'estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.
Al momento del rientro definitivo dall'estero, sarà necessario provvedere alla riattivazione dell'iscrizione con l'assegnazione dello stesso medico presso l'ATS - Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984.

3.1.3 Cittadini extracomunitari in distacco e assunti in Italia

La normativa di riferimento che regola l'ingresso e il soggiorno, e quindi anche l'assistenza sanitaria, per i cittadini stranieri extra-UE in Italia è il T. U. sull'immigrazione, D. Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche.

Ai cittadini extra-UE provenienti da Paesi con convenzioni bilaterali si applicano, per le categorie interessante, i modelli di copertura previsti dalle convenzioni stesse.

Di norma, i lavoratori extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia sono iscritti al SSN obbligatoriamente e usufruiscono a pieno dell'assistenza sanitaria, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, possono scegliere il medico di famiglia e la durata dell'iscrizione al SSN è legata alla durata del permesso di soggiorno.

A questo proposito è bene ricordare che alla scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore extra-UE (e i suoi familiari a carico, regolarmente soggiornanti) dovrà recarsi presso gli uffici della ASST (Distretto) competente con la ricevuta postale o con la ricevuta della Questura che attesta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e, successivamente, dovrà farvi ritorno con il nuovo permesso di soggiorno rinnovato, per continuare ad essere assicurato anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Tra le categorie di nostro maggior interesse, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale i titolari di permesso di soggiorno (e i loro familiari a carico, regolarmente soggiornanti) per "lavoro subordinato o autonomo", "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (ex "carta di soggiorno"), "Carta Blu UE", "attesa occupazione", "motivi familiari", i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio solo se svolgono regolare attività lavorativa subordinata o autonoma oppure se sono iscritti al Centro per l'Impiego[15].

[15] I titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio infatti possono svolgere attività di lavoro subordinato per un limite massimo di 20 ore settimanali (art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 come ribadito anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 1074 del 24 maggio 2022). In alternativa, se il titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio non lavora, può iscriversi al SSN con un'iscrizione volontaria che è valida fino al 31 dicembre di ciascun anno, è rinnovabile alle medesime condizioni, non può essere retroattiva.

Allegato 1

Criteri di iscrizione al SSN e documentazione che il cittadino dell'Unione, o i suoi familiari, devono presentare alle ASST (Distretto).

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
LAVORATORE SUBORDINATO	- Documento di identità e codice fiscale - Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)[16] - Contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata
LAVORATORE AUTONOMO	- Documento di identità e codice fiscale - Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)[17] - Iscrizione alla Camera di Commercio o ad un albo o ordine professionale (anche autocertificazione) - Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS (anche autocertificazione)
FAMILIARE DI LAVORATORE SUBORDINATO (anche familiare extra-UE)	- Documento di identità e codice fiscale - Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)[18] - Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di

[16] Le ASST accettano anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.
[17] Le ASST accettano anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.
[18] Le ASST accettano anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

	nascita con indicazione di paternità e maternità[19] - Se il familiare è extra-UE: permesso / carta di soggiorno - Contratto di lavoro del cittadino UE
FAMILIARE DI LAVORATORE AUTONOMO (anche familiare extra-UE)	- Documento di identità e codice fiscale - Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)[20] - Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità[21] - Se il familiare è extra-UE: permesso / carta di soggiorno
FAMILIARE A CARICO DI CITTADINO ITALIANO (anche familiare extra-UE)	- Documento di identità e codice fiscale - Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)[22] - Certificato di matrimonio tradotto ovvero, per i figli, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità[23]

[19] Se il matrimonio o la nascita del figlio sono avvenuti in Italia, si potranno presentare autocertificazioni. Inoltre il lavoratore deve anche autocertificare che i familiari sono a proprio carico (questo non è necessario per il coniuge e i figli diretti). Per individuare i familiari a carico si fa riferimento alla normativa relativa alle detrazioni fiscali e a quella degli assegni familiari (è sufficiente rientrare in una di queste due normative).

[20] Le ASST accettano anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

[21] Se il matrimonio o la nascita del figlio sono avvenuti in Italia, si potranno presentare autocertificazioni. Inoltre il lavoratore deve anche autocertificare che i familiari sono a proprio carico (questo non è necessario per il coniuge e i figli diretti). Per individuare i familiari a carico si fa riferimento alla normativa relativa alle detrazioni fiscali e a quella degli assegni familiari (è sufficiente rientrare in una di queste due normative).

[22] Le ASST accettano anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

[23] Se il matrimonio o la nascita del figlio sono avvenuti in Italia, si potranno presentare autocertificazioni. Inoltre il cittadino italiano deve anche autocertificare che i familiari sono a proprio carico (questo non è necessario per il coniuge e i figli diretti). Per individuare i familiari a carico si fa riferimento alla normativa relativa alle detrazioni fiscali e a quella degli assegni familiari (è sufficiente rientrare in una di queste due normative).

	- Se il familiare è extra-UE: permesso / carta di soggiorno
DISOCCUPATO ISCRITTO AL COLLOCAMENTO	- Documento di identità e codice fiscale - Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)[24] - Dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (per i lavoratori subordinati) - Documenti che attestino il precedente periodo lavorativo (es. iscrizione CCIAA, dichiarazione dei redditi…) per i lavoratori autonomi - Certificato di iscrizione al CPI (anche autocertificazione)
LAVORATORE DISTACCATO DA PAESE DELLA UE	- Documento di identità e codice fiscale - Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)[25] - Modello S1 (ex 106)

[24] Le ASST accettano anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

[25] La ATS di Bergamo accetta anche l'autocertificazione di residenza o domicilio.

Selezione di siti internet

- Prima della partenza per un Paese extraUe si consiglia di prendere visione del sito
  "Se parto per … l'assistenza sanitaria all'estero – Guida interattiva" tratta dal sito del Ministero della Salute. Indicando il Paese di destinazione e motivo del viaggio il sito presenta delle schede sintetiche per singolo Paese

  https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto

- Ministero della Salute – Assistenza italiani nei Paesi extraUE

  https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/menuContenutoAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani

- Sito ATS di Bergamo – Assistenza sanitaria italiani all'estero

  https://www.ats-bg.it/assistenza-sanitaria-italiani-all-estero

- Sito ATS Bergamo – Assistenza sanitaria stranieri in Italia

  https://www.ats-bg.it/assistenza-sanitaria-stranieri-in-italia

- Sito Regione Lombardia - Assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e stranieri

  https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/assistenza-sanitaria-cittadini-comunitari-stranieri/assistenza-sanitaria-cittadini-comunitari-stranieri

***

In conclusione della presente guida, premesso quanto sopra evidenziato, si sottolinea che è comunque fortemente consigliato stipulare assicurazioni private per la tutela sanitaria del lavoratore all'estero.